



## COMUNE DI SCIACCA

(Provincia di Agrigento)


### ORDINANZA SINDACALE

n. 21 del 19/05/2015


**OGGETTO:**

MANUTENZIONE DELLE AREE  
INCOLTE ALL'INTERNO DEL CENTRO  
URBANO, DELLE SIEPI DELLE  
CUNETTE E DEI FOSSATI DI SCOLO  
CHE FIANCHEGGIANO LE STRADE

Il Responsabile del Settore

  
(Dirigente Avv. F. CALLA)

Il Responsabile del procedimento

  
(Comm. dr. L. Alessi)

#### IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE/P.M.

- Visto l'art. 38 c. 1 del vigente Regolamento Edilizio, adottato con Delibera Consiliare n. 45 del 26/07/74 ed approvato con Decreto dell'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico n. 212 del 09/12/75, che dispone: "Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica";
- Visto l'art. 41 c. 3 del sopra citato Regolamento Edilizio, che dispone: "La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi d'uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione ed acquisizione";
- Visto l'art. 29 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 il quale stabilisce che "i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o

danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità a distanza e dall'angolazione necessaria. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati su terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";

- Ravvisata la necessità di provvedere alla prevenzione di incendi sui terreni, sulle strade comunali e vicinali, nonché alla radicale pulizia delle cunette necessaria allo smaltimento delle acque meteoriche, stante l'imminenza della stagione estiva siccitosa, in cui possono verificarsi pericoli derivanti da incendi dolosi o per autocombustione;
- Visto il Regolamento Comunale sui fuochi controllati in agricoltura approvato con Delibera Consiliare n. 8 del 28/01/08 ed in particolare gli artt. 1 e 7;

- Visto l'art. 59 del Tulpis approvato con R.D. 18/06/31 n. 773 che vieta di dar fuoco in difformità dei regolamenti locali e, comunque, ad una distanza minore di 100 m dagli edifici o dalle piantagioni;
- Visto l'art. 449 del Codice Penale che punisce con la pena fino a 5 anni chiunque cagiona per colpa un incendio;
- Visto l'art. 7bis c. 1bis del D. Lgs. 18/08/00 n. 267, introdotto con l'art. 16 L. 16/01/03 n. 3, che prevede una sanzione fino a 500 euro per l'inosservanza delle ordinanze sindacali;
- Visti, altresì, gli artt. 29 e 31 del Codice della Strada, approvati con D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e s. m.;
- Vista la precedente Ordinanza sindacale n. 87 del 30/06/09 di pari oggetto;
- Ritenuta la necessità di anticipare, anche per quest'anno, al 15 Maggio, di ciascun anno, il termine entro il quale ottemperare alla predetta Ordinanza, sia perché nel nostro territorio le alte temperature della stagione estiva, spesso, hanno inizio già dal mese di Maggio e sia per consentire, al Comando di P.M., di effettuare tutti i controlli per poi procedere alla notificazione delle eventuali diffide entro l'inizio della stagione estiva, al fine di prevenire pericoli, e per la sicurezza e per l'igiene pubblica;

### **PROPONE DI ORDINARE**

- A) Ai proprietari delle aree incolte, qualunque essa sia la destinazione d'uso delle stesse, **di provvedere entro il 15 Maggio di ogni anno**, ai lavori di pulitura di dette aree, sgombrando le stesse da erbe, rovi, da infestanti vari e da ogni tipo di materiale, assicurandone il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.
- B) Ai proprietari di terreni incolti, qualunque essa sia la destinazione d'uso degli stessi, posti frontalmente alle strade comunali e vicinali, **di provvedere entro il 15 Maggio di ogni anno**, all'esecuzione dei sotto elencati lavori:
- 1) di sistemare le siepi e le ripe dei fondi in modo da evitare il restringimento del piano viabile e l'ingombro delle cunette stradali, che dovranno avere una sistemazione sufficiente ad evitare incendi ed a favorire lo smaltimento delle acque meteoriche diluviali;
  - 2) di sistemare le siepi ed i reticolati ad una distanza non inferiore ai 50 centimetri dal ciglio interno delle cunette stradali, provvedendo all'allontanamento del materiale di risulta e lasciando pulita la sede stradale e le cunette;
  - 3) di provvedere alla rimozione nel più breve tempo possibile, quando per effetto di incendi, intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere, sul piano stradale, alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie o detriti, pietrisco e fanghiglia, provenienti da stradoni o passaggi privati;
  - 4) di provvedere alla sistemazione e pulizia radicale dei fossati di scolo che fiancheggiano le strade al fine di renderli efficienti allo smaltimento delle acque meteoriche e ad eliminare pericolo di incendio.
- C) **Le condizioni di decoro, igiene e sicurezza pubblica, come indicati nei precedenti punti A) e B) dovranno essere mantenute dal 16 Maggio al 15 Ottobre successivo di ciascun anno.**

Qualora i proprietari possessori di terreni non provvedano ad eseguire i lavori indicati nei punti A), B) e C) saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare in conseguenza della loro negligenza e per l'inosservanza della presente ordinanza o delle prescrizioni impartite.

In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

A tal fine, sarà cura della Polizia Municipale segnalare l'accertamento delle violazioni all'Ufficio Tecnico Comunale - Settore 6° e provvedere alla emissione della dovuta sanzione amministrativa a carico dei contravventori, salva l'ipotesi di denuncia, a cura della P.M., qualora il fatto sarà configurabile quale reato.

Le violazioni relative ai precedenti punti A) e C) della presente Ordinanza comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 € 500,00** come previsto dall'art. 7 bis D. Lgs. 267/00, **per ogni particella e, comunque, per ogni 1.000 mq o frazione, di superfice.**

Le violazioni relative al punto B) e C) della presente Ordinanza comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma prevista ai sensi degli artt. 29 e 31 D. Lgs. 285/92.

Alle predette sanzioni pecuniarie consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 211 C.d.S., ed, in caso d'inerzia, la trasmissione del relativo verbale al Prefetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/P.M.

  
(Avv. Francesco CALIA)

## IL SINDACO

- VISTA** la superiore proposta avanzata dal 7° Settore/P.M., che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- VISTA** la legge n. 142/90 e s.m.i., come recepita dalla L. R. n.48/91;
- VISTO** il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/00;
- VISTA** la L. R. n. 30/00 di revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;
- VISTO** l'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e s.m.i.;
- ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

## ORDINA

- A) Ai proprietari delle aree incolte, qualunque essa sia la destinazione d'uso delle stesse, **di provvedere entro il 15 Maggio di ogni anno**, ai lavori di pulitura di dette aree, sgombrando le stesse da erbe, rovi, da infestanti vari e da ogni tipo di materiale, assicurandone il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.
- B) Ai proprietari di terreni incolti, qualunque essa sia la destinazione d'uso degli stessi, posti frontalmente alle strade comunali e vicinali, **di provvedere entro il 15 Maggio di ogni anno**, all'esecuzione dei sotto elencati lavori:
- di sistemare le siepi e le ripe dei fondi in modo da evitare il restringimento del piano viabile e l'ingombro delle cunette stradali, che dovranno avere una sistemazione sufficiente ad evitare incendi ed a favorire lo smaltimento delle acque meteoriche diluviali;
  - di sistemare le siepi ed i reticolati ad una distanza non inferiore ai 50 centimetri dal ciglio interno delle cunette stradali, provvedendo all'allontanamento del materiale di risulta e lasciando pulita la sede stradale e le cunette;
  - di provvedere alla rimozione nel più breve tempo possibile, quando per effetto di incendi, intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere, sul piano stradale, alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie o detriti, pietrisco e fanghiglia, provenienti da stradoni o passaggi privati;
  - di provvedere alla sistemazione e pulizia radicale dei fossati di scolo che fiancheggiano le strade al fine di renderli efficienti allo smaltimento delle acque meteoriche e ad eliminare pericolo di incendio.

- C) **Le condizioni di decoro, igiene e sicurezza pubblica, come indicati nei precedenti punti A) e B) dovranno essere mantenute dal 16 Maggio al 15 Ottobre successivo di ciascun anno.**

Qualora i proprietari possessori di terreni non provvedano ad eseguire i lavori indicati nei punti A), B) e C) saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare in conseguenza della loro negligenza e per l'inosservanza della presente ordinanza o delle prescrizioni impartite.

In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

A tal fine, sarà cura della Polizia Municipale segnalare l'accertamento delle violazioni all'Ufficio Tecnico Comunale - Settore 6° e provvedere alla emissione della dovuta sanzione amministrativa a carico dei contravventori, salva l'ipotesi di denuncia, a cura della P.M., qualora il fatto sarà configurabile quale reato.

Le violazioni relative ai precedenti punti A) e C) della presente Ordinanza comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 € 500,00** come previsto dall'art. 7 bis D. Lgs. 267/00, **per ogni particella e, comunque, per ogni 1.000 mq o frazione, di superficie.**

Le violazioni relative al punto B) e C) della presente Ordinanza comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma prevista ai sensi degli artt. 29 e 31 D. Lgs. 285/92.

Alle predette sanzioni pecuniarie consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 211 C.d.S., ed. in caso d'inerzia, la trasmissione del relativo verbale al Prefetto.

- D) Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza a:

- 1) Settore 6° - Sede;
- 2) Settore 7° - Sede P.M.;
- 3) Commissariato di P.S. di Sciacca;
- 4) Comando Compagnia Carabinieri di Sciacca.
- 5) Comando Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sciacca.

#### A V V E R T E

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c. 4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Sciacca, li \_\_\_\_\_

  
IL SINDACO  
**(Avv. Fabrizio DI PAOLA)**